



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

DICIASSETTESIMA SEZIONE

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 28446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 , vertente

TRA

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Murro, del Foro di Cassino e con lui dall'elettivamente domiciliata in Roma alla Via Bruno Buozzi n. 77 presso lo studio dell'avv. Roberta Antonelli, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione

-attrice opponente –

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "Giovanni Amendola"(INPGI), in persona del legale rappresentate, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. ANGELINI ELISABETTA procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione

- convenuta opposta –

OGGETTO: Mutuo .

Conclusioni come da verbale del 1.3.2017

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'opposizione deve essere respinta.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio.

Appare infatti corretto l'orientamento secondo il quale nei finanziamenti del tipo di quelli di cui al presente giudizio non possa essere invocata la tutela del consumatore e segnatamente la disciplina di cui all'art. 33 all'art. 33, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005.

l'INPGI infatti non può essere equiparato a nessuna delle categorie di soggetti che rientrano nella figura del cd. "professionista", atteso che la Sua funzione, anche nell'atto della concessione del credito non è caratterizzata da finalità lucrative ma soprattutto da fini assistenziali.





L'INPGI, infatti non eroga finanziamenti nell'ambito di un'attività imprenditoriale o professionale (essendo al contrario un ente previdenziale deputato ad attuare la previdenza ed assistenza obbligatoria ex art. 38 Cost. Inoltre l'Istituto non trae risorse finanziarie attraverso la raccolta del risparmio tra il pubblico (bensì attraverso il versamento di contributi obbligatori di legge a carico delle aziende editoriali datrici di lavoro. Vi è pure da considerare che esso non svolge attività bancaria, così come definita dall'art. 10, del Testo Unico Bancario (D.lgs 385/1993), ma assicura la previdenza e l'assistenza obbligatoria di legge in favore dei giornalisti ad esso iscritti.

Correttamente parte opposta evidenzia che lo Statuto INPGI in particolare all'art. 21, co 1, lettera e), prevede la possibilità di erogare mutui fruttiferi ipotecari e prestiti fruttiferi alla sola categoria dei giornalisti iscritti che ne facciano richiesta e dunque non ad un pubblico indifferenziato..

Il finanziamento inoltre è consentito nei ristretti limiti delle risorse a ciò disponibili per legge e per ciò che assume maggior rilievo non in concorrenza con gli operatori economici del settore finanziario.

I finanziamenti erogati dall'INPGI non rappresentano l'esercizio di un'attività svolta da detto Ente Previdenziale in via professionale, bensì rientrano nell'ambito delle prestazioni facoltative di natura assistenziale (così come previsto dall'art. 3, punto 2), del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali ed ass.li INPGI). Non può pertanto ravvisarsi nell'attività di concessione di prestiti o finanziamenti uno scopo lucrativo.

La speciale disciplina nella materia va individuata nel Regolamento Prestiti INPGI; Regolamento assunto sulla base della "riserva di legge" in favore della disciplina regolamentare dell'INPGI disposta dal D.Lgs 509/94 (di privatizzazione dell'Istituto).

Il Regolamento Prestiti INPGI, il quale è stato adottato sulla base della riserva normativa di cui al citato D.lgs 509/94, che ha attribuito all'Istituto il potere di disciplinare in modo autonomo rispetto al settore pubblico le prestazioni erogate dall'INPGI (sia obbligatorie che facoltative).

Inoltre, detto Regolamento richiama espressamente le norme generali del Codice di Procedura Civile, che (ex art. 20 c.p.c . ma anche art. 1182 c.c.) individuano il foro territorialmente competente in quello in cui deve essere adempiuta l'obbligazione, ossia il foro di Roma e non quello della residenza del debitore (foro derogatorio previsto dal Codice del Consumatore).

L'eccezione va pertanto disattesa.

Nel merito l'opposizione deve essere respinta atteso che fronte della perdita dell'attività lavorativa da parte della opponente la stessa si è scientemente impegnata a restituire il prestito con una rateizzazione che poi non rispettato, con ciò venendo meno ad una precisa ulteriore obbligazione contrattuale, peraltro rimodulata proprio per venire incontro alle esigenze della opponente.

L'opposizione deve pertanto essere respinta.

In ragione della qualità delle parti e della particolarità delle questioni trattate si ritiene equa l'interale compensazione delle spese di lite.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI





definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di INPGI così provvede

1.- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto.

2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 09/07/2018.

Il Giudice Onorario.

Dott. Erminio Colazingari

